

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2021, n. 084/Pres.

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.(Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).

- OMISSIS -

Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.(Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario).

art. 1 oggetto

art. 2 modifica al titolo del DPREg. 35/2017

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPREg 35/2017

art. 4 modifiche all'articolo 2 del DPREg.35/2017

art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPREg.35/2017

art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPREg. 35 /2017

art. 7 modifiche all'articolo 6 del DPREg. 35/2017

art. 8 inserimento art. 6bis nel DPREg. 35/2017

art. 9 modifiche all'articolo 7 del DPREg. 35/2017

art. 10 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 35/2017

art. 11 inserimento articolo 9bis nel DPREg. 35/2017

art. 12 modifiche all'articolo 11 del DPREg. 35/2017

art. 13 modifiche all'articolo 17 del DPREg.35/2017

art. 14 modifiche all'articolo 21 del DPREg.35/2017

art. 15 modifiche all'articolo 22 del DPREg.35/2017

art. 16 sostituzione dell'articolo 23 del DPREg. 35/2017

art. 17 modifiche all'articolo 25 del DPREg35/2017

art. 18 sostituzione dell'articolo 26 del DPREg. 35/2017

art. 19 modifiche all'articolo 27 del DPREg. 35/2017

art. 20 modifiche all'articolo 28 del DPREg. n. 35/2017

art. 21 modifiche all'articolo 29 del DPREg35/2017

art. 22 modifiche all'articolo 30 del DPREg. 35/2017

art. 23 modifiche all'articolo 32 del DPREg. 35/2017

art. 24 modifiche all'articolo 34 del DPREg. 35/2017

art. 25 modifiche all'articolo 35 del DPREg. 35/2017

art. 26 abrogazione dell'articolo 47 del DPREg35/2017

art. 27 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres.(Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere a) e c) e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario), in attuazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppoimpresa)).

art. 2 modifica al titolo del DPREg. 35/2017

1. Nel titolo del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, dopo le parole <<settore del terziario>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio>>.

art. 3 modifiche all'articolo 1 del DPREg 35/2017

1. All'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: <<Disciplina organica del turismo>>), sono inserite le seguenti: << nonché ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia

Giulia (Sviluppoimpresa)),>>;

b) dopo la lettera a) del comma, è inserita la seguente:

<< a bis) concessione di incentivi per l'acquisto e l'attivazione di tecnologie, nonché per la formazione al loro migliore utilizzo, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio;>>.

art. 4 modifiche all'articolo 2 del DPREg.35/2017

1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: <<all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)>>, sono sostituite dalle seguenti: << al presente regolamento, ad eccezione dei contributi per il finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammmodernamento del settore terziario>>;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

<<3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica.>>.

art. 5 modifiche all'articolo 4 del DPREg.35/2017

1. L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Ammontare dell'incentivo)

1. La misura massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, ovvero al:

a) 65 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005 poste in essere da imprese esercenti attività di rivendita di generi di monopolio;

b) 80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j) dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 5 del DPREg. 35 /2017

1. L'articolo 5 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti agevolati, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio

2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato esclusivamente alle seguenti condizioni:

- a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
 - b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 200.000,00 euro.
2. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.>>.

art. 7 modifiche all'articolo 6 del DPREG. 35/2017

1. L'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Soggetti beneficiari e soggetti esclusi, iniziative finanziabili e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare degli incentivi, le seguenti imprese, operanti nei settori di attività economica di cui all'allegato B al presente regolamento, anche associate o consorziate tra loro:

- a) le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a j), della legge regionale 29/2005;
- b) le imprese artigiane che svolgono attività di vendita, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 legge regionale 29/2005;
- c) le micro, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare nei distretti del commercio, per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021.

2. I soggetti beneficiari devono:

- a) essere iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio al momento della presentazione della domanda o dal momento dell'avvio dell'iniziativa se precedente alla data di presentazione della domanda stessa, ai sensi dell'articolo 23;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale attiva sul territorio regionale.

5. La programmazione dell'utilizzo delle risorse stanziata annualmente e la loro riprogrammazione in relazione alle diverse tipologie di investimento, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione>>.

art. 8 inserimento art. 6bis nel DPREG. 35/2017

1. Dopo l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 6bis

(Modifica degli allegati)

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio>>.

art. 9 modifiche all'articolo 7 del DPREg. 35/2017

1. All'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole <<29/2005>> sono inserite le seguenti: <<e di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g) della legge regionale 3/2021>>;
- b) alla lettera e) del comma 1, le parole: <<50 euro>>, sono sostituite dalle seguenti: <<100 euro>>;
- c) il comma 5 è abrogato.

art. 10 modifiche all'articolo 8 del DPREg. 35/2017

1. All'articolo 8 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d) del comma 3, è inserita la seguente:
<< d bis) beni di importo inferiore a cento euro al netto dell'IVA;>>;
- b) dopo la lettera e) del comma 3, è inserita la seguente:
<< e bis) spese forfettarie;>>;
- c) al comma 4, le parole :<< 3.000 euro>>, sono sostituite dalle seguenti:<<5.000 euro>>.

art. 11 inserimento articolo 9bis nel DPREg. 35/2017

1. Dopo l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è inserito il seguente:

<<Art. 9bis

(iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3 della legge regionale 3/2021, relative all'acquisto e all'attivazione di tecnologie, sono ammesse le seguenti spese comprese tra un minimo di 5.000 ed un massimo di 75.000 euro, per:

- a) creazione di siti orientati al commercio elettronico e per l'implementazione dei progetti di digitalizzazione;
- b) lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita via internet;
- c) l'integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, ERP;
- d) la predisposizione del portfolio prodotti, web design, creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui prodotti, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;
- e) lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al miglioramento dell'organizzazione nei processi di interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer (back-end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e customer experience);
- f) l'integrazione con la dimensione del commercio online (omnicanalità);
- g) l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine aziendali sui social network;
- h) l'attivazione di campagne promozionali sui social network, sui social, sul web marketing, la creazione o gestione di newsletter o mailing list e per l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale, in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento;
- i) i) la sicurezza informatica;
- j) l'acquisizione dei seguenti beni materiali:

1) hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo; 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete;

k) l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:

1) sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza,

2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;

3) applicazioni e programmi per l'integrazione fra sistemi informativi aziendali; l) l'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;

m) l'acquisizione di servizi e il pagamento di canoni per l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C) e a marketing digitale e l'acquisizione di forme di smart payment. La spesa è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 3, relative alla formazione del personale aziendale finalizzata al migliore utilizzo delle tecnologie, comprensiva di quella necessaria agli addetti alla gestione, manutenzione e controllo dei siti di cui al comma 1, lettera a), sono ammesse le seguenti spese, comprese tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento dell'investimento:

a) costi del corso di formazione ad esclusione di quelli relativi all'iniziale utilizzo del web;

b) tasse di iscrizione;

c) materiali traduzioni.

3. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa;

b) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;

c) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera m);

d) spese per noleggio o leasing;

e) spese relative a canoni e contratti di manutenzione e assistenza;

f) acquisto di beni di consumo o soggetti a facile usura;

g) acquisto di beni usati;

h) spese per pubblicità e promozione diverse da quelle di cui al comma 1, lettera e).>>.

art. 12 modifiche all'articolo 11 del DPR. 35/2017

1. All'articolo 11 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: << e disponibile sul sito internet della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'indirizzo: www.regioni.it, nella sezione dedicata alle fiere. >>, sono sostituite dalle seguenti: << dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome>>;

b) dopo la lettera c) del comma 4, è inserita la seguente:

<<c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web;>>;

c) al comma 6, le parole: <<2.000 euro>>, sono sostituite dalle seguenti: <<5.000 euro>>.

art. 13 modifiche all'articolo 17 del DPR. 35/2017

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: << punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti >>, sono sostituite dalle seguenti: << punti 1 per un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, punti 2 per assunzioni in numero superiore a 1>>.

art. 14 modifiche all'articolo 21 del DPREg.35/2017

1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: <<della legge regionale 29/2005 >>, sono inserite le seguenti: <<e di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 con le percentuali risultanti dall'assegnazione dei fondi relativi all'anno 2014>>;
- b) al comma 2, le parole <<prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono,>> sono soppresse;
- c) al comma 4, le parole: << d'investimento previste dall'articolo 100, comma 1, lettere da a), a j) della legge regionale 29/2005.>>, sono sostituite dalle seguenti: << di iniziative previste dal presente regolamento e riferite ad un'unica sede o unità locale>>;
- d) la lettera b) comma 6, è sostituita dalla seguente:
<<b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta >>.

art. 15 modifiche all'articolo 22 del DPREg.35/2017

1. All'articolo 22 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

<<1. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo il modello, distinto per ciascuno degli interventi di cui alle lettere a), a bis) e b) dell'articolo 1, approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio. I modelli di domanda sono pubblicati sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio; in sede di prima applicazione, tale decreto è pubblicato solo sul sito internet ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.>>;

b) alla lettera a) al comma 2, le parole: <<indicate nello schema di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<richieste nel modello di domanda>>;

c) la lettera b) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

<<b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa dichiara:

- 1) di essere micro, piccola o media imprese commerciale, turistica, di servizio o artigiana che svolge attività di vendita, ovvero micro, piccola e media impresa commerciale attiva, in particolare, nei distretti del commercio;
- 2) di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, in uno dei settori di attività economica elencati nell'Allegato B al presente regolamento che possono beneficiare del contributo;
- 3) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- 4) di rispettare il limite <<de minimis>> di cui all'articolo 2, comma 2;
- 5) il possesso di requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui agli articoli 17 e 20;
- 6) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).>>.

art. 16 sostituzione dell'articolo 23 del DPREg. 35/2017

1. L'articolo 23 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:

<<Art. 23

(Avvio dell'iniziativa)

1. Le iniziative possono essere avviate anche prima della presentazione della domanda di contributo, a partire dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del bando.
2. Per avvio dell'iniziativa si intende la data della prima fattura o documento equivalente o la data del primo pagamento ovvero:
 - a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale, oppure, negli altri casi, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come indicata nel contratto o in documentazione equivalente.
3. Sono riconosciute le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo purché non superino il cinquanta per cento dell'investimento complessivo ammissibile.

art. 17 modifiche all'articolo 25 del DPREG35/2017

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante>>;
 - b) alla lettera i), le parole. << e l'irregolarità non è sanabile>>, sono soppresse;
 - c) dopo la lettera k), sono aggiunte le seguenti:
<<k bis) l'ammontare complessivo della spesa prevista in domanda e ritenuta ammissibile in fase di istruttoria della domanda sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile; k ter) l'ammontare della spesa già sostenute prima della presentazione della domanda, sia superiore al 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.>>.

art. 18 sostituzione dell'articolo 26 del DPREG. 35/2017

1. L'articolo 26 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è sostituito dal seguente:
<< Art. 26

(Formazione delle graduatorie e concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 ad esclusione del finanziamento del programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, sono concessi dal CATT FVG con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dei criteri previsto dagli articoli 17 e 20.
2. Il CATT FVG entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di incentivo, approva le seguenti graduatorie:
 - a) graduatorie riferite alle domande di incentivo per le iniziative degli articoli 7, 8, 9, 9bis e 13;
 - b) graduatoria riferita alle domande di inventivo per le iniziative di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16;
 - c) graduatoria riferita alle domande di incentivo di cui al Capo II.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria territoriale.
4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine stabilito con apposito decreto del Direttore Centrale competente in materia di commercio.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta previa verifica del rispetto del massimale degli aiuti <<de minimis>> ricevuto dall'impresa beneficiaria, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

6. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

7. Il CATT FVG comunica ai soggetti utilmente collocati in graduatoria l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

8. Le domande non finanziate entro il termine di cui al comma 4 a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

9. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

10. Ai contributi di cui al presente regolamento si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 5.

art. 19 modifiche all'articolo 27 del DPRReg. 35/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 27 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, dopo le parole: <<è presentata mediante PEC>>, sono inserite le seguenti: <<e firmata digitalmente>>.

art. 20 modifiche all'articolo 28 del DPRReg. n. 35/2017

1. All'articolo 28 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, a partire dal 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima del 1° gennaio dell'anno di approvazione del bando, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.>>;

b) al comma 6, dopo le parole: << o per mezzo di vaglia postale>>, sono soppresse.

art. 21 modifiche all'articolo 29 del DPRReg35/2017

1. All'articolo 29 del Decreto del Presidente della Regione, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: <<ricevimento della comunicazione.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Sono ammesse variazioni di spesa all'interno dell'iniziativa di cui all'articolo. 7 nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 bis.>>.

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<< 2bis. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale di cui all'articolo 17, comma 3, comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio.>>.

art. 22 modifiche all'articolo 30 del DPRReg. 35/2017

1. All'articolo 30 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera e) le parole: <<nella misura del>>, sono sostituite dalle parole: << fino al>>;

b) al comma 5.bis, le parole: << per ogni mancata assunzione a tempo indeterminato>>, sono sostituite dalle seguenti: << per ogni punto non attribuito>>;

c) al comma 7, le parole: << nella misura del>>, sono sostituite dalle seguenti: << fino al>>.

art. 23 modifiche all'articolo 32 del DPREg. 35/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Regione n. 35/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a), le parole: <<a quella di presentazione della domanda;>>, sono sostituite dalle seguenti: << all' 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando>>;
- b) alla lettera d) il numero: <<60>> è sostituito dal seguente: <<70>>.

art. 24 modifiche all'articolo 34 del DPREg. 35/2017

1. Alla lettera a) del comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, le parole: << in data successiva a quella di presentazione della domanda;>>, sono sostituite dalle seguenti: << a partire dall' 1 gennaio dell'anno di approvazione del bando;>>.

art. 25 modifiche all'articolo 35 del DPREg. 35/2017

1. Il comma 6 dell'articolo 35 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è abrogato.

art. 26 abrogazione dell'articolo 47 del DPREg35/2017

1. L'articolo 47 del Decreto del Presidente della Regione 35/2017, è abrogato.

art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.